

Padova, 9/12/2016

Circolare n.16

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## 1. NOVITÀ IVA

L'articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l'obiettivo di recupero dell'evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

Tale rimodulazione produrrà, tuttavia, anche un effetto di semplificazione in quanto molti adempimenti in vigore fino al periodo d'imposta 2016 verranno conseguentemente abrogati.

### La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l'attuale adempimento dello "Spesometro" (che dovrà essere presentato per l'ultima volta con riferimento alle operazioni dell'anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

### Dal 1° gennaio 2017

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio (*)
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre (*)
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

(\*) Per agevolare l'avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione - che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.

L'invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data e il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

### **La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Ciò significa che se il contribuente liquida l'Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l'esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo.

In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.

Sul versante degli esoneri, la norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario";
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

**N.B.**

È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane).

Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

L'invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di "dialogo" tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall'Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

**N.B.**

È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall'articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto).

### **Il credito d'imposta per i soggetti di ridotte dimensioni**

Con l'introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d'imposta di 100 euro per il "*relativo adeguamento tecnologico*".

Tale credito d'imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Detto credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell'anno di formazione che di utilizzo.

È previsto, inoltre, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opereranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Entrambi i crediti d'imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti "*de minimis*".

### **Sanzioni**

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

In particolare:

- viene inserito un nuovo comma 2-bis con riferimento alle violazioni che riguardano l'adempimento di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate;

- viene aggiunto un nuovo comma 2-ter con riferimento alle violazioni che riguardano l'adempimento di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e relativo all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica.

Adempimento	Violazione	Sanzioni
<b>Comunicazione Articolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture)</b>	Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute	2 euro per fattura (limite max 1.000 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 gg dalla scadenza	
<b>Comunicazione Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche)</b>	Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	Da 500 euro a 2.000 euro
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	Da 250 euro a 1.000 euro
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	

### Gli adempimenti soppressi

Dal periodo d'imposta 2017, a fronte dell'invio all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come "Spesometro", il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).

Inoltre, per effetto dell'abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Black list").

Infine, con una disposizione contenuta nell'articolo 7-quater, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l'abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Adempimenti	Decorrenza soppressione
Comunicazione dati <i>leasing</i>	2017
Modello intra acquisti	2017
Comunicazione scambi con san marino	2017
Comunicazione operazioni <i>black list</i>	2016

### Termini più ampi per la presentazione della dichiarazione annuale Iva

Sempre da periodo d'imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.

Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d'imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio 2017.

## 2. UTILIZZO PIÙ AMPIO PER LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'articolo 5 del D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, interviene con una significativa modifica riguardante la possibilità per i contribuenti di correggere quanto indicato nelle dichiarazioni precedentemente inviate.

Le regole per l'invio delle dichiarazioni integrative erano in precedenza significativamente stringenti, anche a seguito delle posizioni molto rigide assunte dalla giurisprudenza: consta infatti una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciata proprio nel corso della scorsa estate (la n. 13378/2016), che impedisce l'utilizzo della dichiarazione integrativa per correggere a favore del contribuente errori precedentemente commessi (tali correzioni dovevano transitare in una ordinaria istanza di rimborso, procedura che presenta molte più limitazioni).

La modifica apportata con il D.L. 193/2016 riguarda tanto le modifiche a favore del Fisco da apportare alle dichiarazioni, che possono essere inoltrate anche oltre il termine annuale precedentemente previsto, quanto per quelle a favore del contribuente, con possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti anche se l'invio avviene oltre il termine di un anno.

Tali interventi sono avvenuti modificando l'articolo 2, D.P.R. 322/1998, e in particolare, riscrivendo sia il comma 8 che il comma 8-bis.

### Termine ampio per le rettifiche a favore del contribuente

La prima modifica riguarda la sostituzione del citato comma 8, recante la disciplina generale che regola la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva presentazione della dichiarazione integrativa.

Tale dichiarazione è redatta sui modelli previsti per tale annualità e, nei fatti, è una dichiarazione che sostituisce quella originaria.

In precedenza la norma faceva semplicemente riferimento ad "errori od omissioni", correzioni che l'Amministrazione finanziaria e la Cassazione avevano interpretato solo nella direzione favorevole alle ragioni erariali; a seguito dell'approvazione del D.L. 193/2016 la correzione, come detto, può essere "bidirezionale", nel senso che oltre alla correzioni a favore del fisco (ad esempio, l'inserimento di un reddito precedentemente non dichiarato), ora possono essere anche a favore del contribuente (ad esempio, l'inserimento di un onere deducibile o detraibile precedentemente dimenticato).

Tali correzioni possono avvenire entro i termini previsti per l'accertamento dell'annualità in questione.

Necessariamente, quando la rettifica fosse a favore del fisco e portasse ad un maggior debito d'imposta, troverebbero applicazione le sanzioni tributarie, con la possibilità per il contribuente di azionare la disciplina del ravvedimento operoso (ma qui nulla è cambiato).

### Con l'integrativa, credito sempre compensabile

La modifica che produrrà le maggiori e più tangibili conseguenze a livello operativo è certamente quella che si sostanzia nella sostituzione del successivo comma 8-bis, riguardante la possibilità di utilizzo del credito scaturente dalla dichiarazione.

La formulazione precedente permetteva di rettificare le dichiarazioni a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; tale credito poteva essere immediatamente utilizzato in compensazione per abbattere altri debiti tributari o contributivi.

Il nuovo comma 8-bis prevede che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative:

- potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (e sin qui nulla di nuovo);
- nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore fosse presentata oltre tale termine, il credito che ne deriva potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati, ma solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Questo intervento è di significativo interesse in quanto anche oltre il termine annuale precedentemente previsto è possibile comunque utilizzare il credito in compensazione (evitando in tal modo i tempi non brevi previsti nel caso di istanza di rimborso), seppur con un utilizzo che è in parte differito.

#### Esempio 1 (situazione non modificata)

La società Alfa Srl intende ripresentare il modello Unico 2016 redditi 2015 per ridurre l'imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 3.000 euro.

Tale correzione può essere effettuata entro il prossimo 30 settembre 2017, utilizzando immediatamente in compensazione il credito. Ad esempio, se fosse presentata in questi giorni, detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell'acconto Iva in scadenza a fine mese.

#### Esempio 2 (novità)

La società Beta Srl intende ripresentare il modello Unico 2015 redditi 2014 nel mese di dicembre 2016 per ridurre l'imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 5.000 euro.

Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017).

Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell'Iva del mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017).

Nel comma 8-*bis* viene infine precisato che resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

### Trattamento di favore esteso anche alle dichiarazioni integrative Iva

Con apposite modifiche apportate all'articolo 8, D.P.R. 322/1998, l'articolo 5, D.L. 193/2016, opportunamente modificato in sede di conversione in legge, riconosce un'ampia libertà di utilizzo anche al credito Iva che emerge da una dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Con il nuovo comma 6-*quater* del citato articolo 8 viene infatti previsto che l'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può, oltre che richiesto a rimborso, essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi.

La compensazione, tuttavia, può essere effettuata solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

#### Esempio 3 (novità)

La società Beta Srl intende ripresentare nel mese di dicembre 2016 il modello di dichiarazione annuale Iva2015 relativo all'anno 2014 per indicare una fattura passiva non presente nel modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 3.000 euro.

Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017).

Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito Iva potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento di ritenute fiscali operate nel mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti